



CONVENZIONE TRA SOCIETÀ PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023

TRA

La società **ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.**, con sede in Roma, in via Nazionale, 243, C.F./P.IVA 05656701009, R.E.A. 0915251, R.I. RM – 62576/1999, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Fabio Tagliaferri, (d'ora in poi, in breve, “**ALES**”)

E

La società **Cotral S.p.A.** con sede in Roma, in via B. Alimena, 105, C.F./P.IVA 06043731006, R.E.A. Roma n. 0942379 in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. Manolo Cipolla, (d'ora in poi, in breve, “**Cotral**”)

(di seguito, singolarmente, “**Parte**” e, congiuntamente, “**Parti**”)

PREMESSO CHE:

- (i) **ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.** è la società in house providing del Ministero della Cultura (MiC) - che ne detiene il 100% delle azioni - impegnata in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Socio Unico. A far data dal 30 settembre 2017, ALES ha assunto altresì la piena gestione delle Scuderie del Quirinale;
- (ii) **Cotral S.p.A.** è la società in house providing a totale partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo della Regione Lazio, che esercita le proprie attività in misura pressoché integrale e comunque certamente superiore all'80% del fatturato nei confronti dell'amministrazione socia ed opera esclusivamente nel territorio regionale. A far data dal 01.07.2022 e dal 01.01.2023, Cotral ha, rispettivamente, la concessione per lo svolgimento dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse economico regionale e locale relativo alle ferrovie ex concesse “Roma-Viterbo” e “Roma-Lido” e la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano, nonché i servizi connessi al trasporto medesimo;

- (iii) le Parti intendono collaborare nell'ambito di campagne di comunicazione e organizzazione di eventi finalizzati alla promozione del patrimonio culturale e all'incentivazione dell'uso trasporto pubblico, in quanto strumenti fondamentali per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, contribuendo così alla coesione sociale, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo inclusivo del territorio;
- (iv) l'art. 7 del D.lgs. 36/2023 consente forme di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici per l'esercizio in comune di funzioni di interesse pubblico, anche tramite convenzioni esenti dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in presenza dei requisiti previsti;
- (v) sussistono le condizioni di cui al cit. art. 7, comma 4 in quanto le attività che saranno poste in essere in esecuzione della presente convenzione garantiranno la effettiva partecipazione di entrambe le Parti, ciascuna perseguiendo il proprio fine istituzionale, allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra le Parti per la realizzazione, conduzione e condivisione di campagne di comunicazione, organizzazione di eventi finalizzati alla promozione del patrimonio culturale all'incentivazione del trasporto pubblico, da eseguirsi secondo le modalità e i tempi di seguito stabiliti, tra cui, a mero titolo esemplificativo si annoverano:

- promozione della fruizione dei beni culturali, in particolare le mostre organizzate da ALES presso il complesso delle Scuderie del Quirinale in Roma attraverso servizi di mobilità sostenibile,
- organizzazione di eventi congiunti;

previsione di una scontistica sui biglietti di ingresso delle mostre organizzate da ALES presso il complesso delle Scuderie del Quirinale in Roma per gli abbonati Cotral e per chi raggiunge le Scuderie del Quirinale con un biglietto di corsa semplice riferito ad un mezzo pubblico della Società Cotral con data coincidente con quella della visita alla mostra in quel momento in corso. Le Parti cooperano per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, mediante scambio di competenze, risorse e strumenti, senza fini commerciali.

Art. 2 - Finalità e natura della collaborazione

La presente collaborazione ha lo scopo di garantire l'efficace ed efficiente gestione delle attività in oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

La presente collaborazione:

- È priva di finalità commerciali nei confronti di terzi;
- Non comporta trasferimenti di utili o vantaggi economici diretti tra le Parti, escludendo qualsiasi profitto o corrispettivo a titolo oneroso prevedendo una collaborazione gratuita e sinergica;
- È preordinata ad una divisione reale di compiti e responsabilità;
- È fondata su considerazioni di mutuo interesse pubblico e solidarietà istituzionale;
- Ricade nell'ambito di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 36/2023.

Art. 3 - Modalità attuative

Le Parti individuano le rispettive responsabilità operative nel rispetto del principio di equilibrio e mutua cooperazione.

Le Parti si impegnano a:

- Nominare un referente tecnico per il coordinamento delle attività;
- Definire un cronoprogramma operativo entro 30 giorni dalla firma;
- Condividere i costi in base ai criteri di ripartizione delle rispettive attività.

Per ciascun progetto o attività dovrà essere predisposto da parte del Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 4 un Piano Attuativo, da approvare dai competenti organi delle Parti, contenente:

- descrizione delle attività;
- tempistiche;
- risorse coinvolte;
- eventuali oneri a carico delle Parti;
- natura dei costi rimborsabili previa rendicontazione.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha durata di 3 [tre] anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni, fermo restando che le Parti porteranno a compimento le attività stabilite nei Piani Attuativi già sottoscritti e/o in corso di esecuzione.

Art. 5 - Coordinamento

È istituito un Comitato di Coordinamento composto da [4] membri, designati pariteticamente dalle Parti.

Il Comitato avrà il compito di:

- monitorare l'attuazione della convenzione;
- approvare i piani attuativi;
- risolvere eventuali criticità operative;
- proporre aggiornamenti o modifiche della convenzione.

Art. 6 - Oneri economici

La collaborazione non comporta alcun corrispettivo tra le Parti, eventuali movimenti finanziari avranno il solo scopo di ristoro spese sostenute e dovranno essere chiaramente indicati nei singoli Piani Attuativi.

Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Articolo 8 - Riservatezza

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 7, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte e definita espressamente come tale;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Si dà atto che dalla presente disposizione come dalla presente Convenzione non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte delle Parti, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato), obbligandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

Articolo 10 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

[REDACTED]
[REDACTED]

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 11 - Codice Etico – PTPCT ex L. 190/12 e MOG ex D.Lgs 231/01

Ales e Cotral dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti dichiarano altresì:

- (i) di aver preso visione dei rispettivi "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - MOG -ex D.Lgs. 231/01" disponibili sui siti web di ciascuna Parte, il quale può essere scaricato e stampato on-line o di cui si potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (ii) di aver preso visione dei rispettivi "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/12" disponibili sui siti web di ciascuna Parte, il quale può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui si potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne compresi i principi, i contenuti e le finalità.

Art. 12 - Disposizioni finali

La presente convenzione non costituisce affidamento di contratto pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023.

Ogni modifica o integrazione alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

La convenzione sarà pubblicata nei rispettivi siti istituzionali, nel rispetto degli obblighi di trasparenza.

Art. 13. Negoziazione del contratto - Rinvio

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente fra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse, e pertanto non trovano applicazione agli artt. 1341 e 1342 Codice civile.

Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le Parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi, nonché alla buona fede e alle intenzioni dei contraenti sia nella interpretazione che nella esecuzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1362 Codice civile.

Art. 14 - Foro Competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 15 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 131/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.

Firmato digitalmente da: Fabio Tagliaferri
Il Presidente o Amministratore Delegato
FABIO/TGLFBA74D02D810I
Data: 17/10/2025 09:40:03

Cotral S.p.A.

Il Presidente Firmato digitalmente da:
Dott. Manolo Cipolla Manolo Cipolla
Data: 17/10/2025 10:57:58